

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E L'UFFICIO
D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – AZIENDA SPECIALE**

* * *

Tra

La Città Metropolitana di Milano – C.F.08911820960 , con sede in Milano, di seguito Città Metropolitana, qui rappresentata dal Consigliere delegato ai Servizi Pubblici di Interesse Generale in Ambito Metropolitan Dr.ssa Monica Chittò.

E

L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, Azienda Speciale– C.F. 08342040964, con sede in Milano, di seguito ATO, qui rappresentata dal Presidente Giancarla Marchesi

Premesso che

In data 07/08/2013 è stata sottoscritta fra la Città Metropolitana ed ATO una Convenzione per prestazioni di servizi con scadenza al 6/08/2016, per la fornitura di prestazioni da parte dei diversi Settori della Provincia di Milano in favore della costituenda Azienda Speciale ed in eventualità da parte di quest'ultima a beneficio dei Settori della Provincia, con la quale venivano individuate le risorse ed i servizi necessari da prestare all'Azienda Speciale per la durata di tre anni dalla sottoscrizione come di seguito indicati:

- fornitura di prestazione di n. 2 addetti per un periodo di due mesi per attività tecniche;
- attività di supporto e coordinamento legale specialistico al “Servizio di rilascio di autorizzazioni allo scarico e rinnovi dei medesimi”;
- attività di tenuta paghe e contributi in riferimento ai contratti a tempo indeterminato del personale in forza all'Azienda Speciale e dei contratti a progetto in essere con l'Azienda medesima;
- attività di assistenza legale nell'attività sanzionatoria dell'Azienda Speciale;
- attività di assistenza nella gestione della fornitura della prestazione del servizio di Sorveglianza Sanitaria;
- Attività di Assistenza della prestazione di Responsabilità in Sicurezza RSPP;
- Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemistici – servizi applicativi – Servizio custodia apparati di terzi. – Servizi di messa in disponibilità banche dati;
- Prestazioni di servizi di telefonia fissa e mobile e canoni di connessione ADSL;
- Prestazioni di servizi di noleggio fotocopiatrici;
- Altri servizi a rendicontazione consuntiva su costi di base tabellare h/personale;
- Servizio di affrancatura;
- Servizio di istruttoria e analisi per autorizzazione pozzi;
- Servizio di messa in disponibilità di utilizzo Sale Riunioni;
- Servizi riconosciuti al personale in forza all'Azienda Speciale in estensione di convenzioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Milano per spese di trasporto;
- Varie ed eventuali.

Dato atto che è stato intrapreso un percorso di internalizzazione delle attività rese per mezzo della sopraccitata convenzione per prestazione di servizi, anche al fine di evitare le lungaggini relative alla consuntivazione dei costi effettivamente sostenuti che non consentono un puntuale e preciso presidio.

Considerato che attualmente sono stati internalizzati i seguenti servizi:

- Servizio di telefonia mobile;
- Servizio di gestione paghe e contributi;
- Servizio di fornitura buoni pasto;
- Servizio di gestione rilevazione presenze dipendenti;
- Servizio di noleggio fotocopiatrici;
- Servizio di affrancatura;
- Servizio messi notificatori;
- Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

Considerato altresì che dall'esame della Convenzione in essere i seguenti servizi non risultano più essere utilizzati:

- Attività di assistenza legale per procedimenti sanzionatori;
- Servizio di istruttoria e analisi "per autorizzazione pozzi";
- Attività di supporto e coordinamento legale specialistico;
- Tutti i costi per servizi "una tantum" effettuati al momento dello scorporo dell'Azienda dalla Città Metropolitana.

Atteso che i servizi sottoriportati sono in fase di internalizzazione:

- Servizio di telefonia fissa (attivazione prevista entro giugno 2016, ma prudenzialmente si è indicato quale data di completa internalizzazione il 30.09.2016);
- Servizio Banche Dati Infocamere (Telemaco) a far data dal 01/01/2017;
- Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemici – servizi applicativi – Servizio custodia apparati di terzi. – Servizi di messa in disponibilità banche dati (entro il 31.12.2016).

Considerato che la legge Regionale n. 32 del 16/10/2015 all'art.6, nel modificare la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ha stabilito che per l'effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 16 della L.56/14 la Città Metropolitana di Milano subentra – quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'Ambito-denominato Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano- inerenti l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Dato atto che la succitata L.R. 32/2015 ha altresì prescritto che nel termine di otto mesi dall'entrata in vigore l'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano dovrà pertanto trasferire le competenze, le risorse finanziarie, umane e strumentali all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano subentrando quest'ultimo in tutte le competenze inerenti appunto l'organizzazione e la gestione del SII. A tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano dovrà trasferire all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni.

Richiamata la deliberazione n.7 del 25/05/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di atto notarile demandandone la sottoscrizione al Presidente dell'Ufficio d'Ambito, ravvisandosi l'opportunità che ciò avvenga entro il 1 giugno 2016 per le motivazioni ivi indicate eventualmente determinandone la decorrenza entro il 16 giugno 2016, nella data che verrà concordata fra le parti.

Considerato che nelle more della piena esecuzione dei disposti della L.R. 32/2015 nonché della completa operatività aziendale, a seguito dell'accorpamento, risulta necessario che la Città Metropolitana fornisca la sua assistenza all'Ufficio d'Ambito nelle residuali sottoindicate attività :

1. Attività di Assistenza della prestazione di Responsabilità in Sicurezza RSPP;
2. Canoni di connessione ADSL;

3. Servizi riconosciuti al personale in forza all'Azienda Speciale in estensione di convenzioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Milano per spese di trasporto (attualmente Trenord e Atm sino a giugno 2017);
4. Servizio di messa in disponibilità di utilizzo Sale Riunioni;
5. Servizio Banche Dati Infocamere (Telemaco - fino al 31/12/2016);
6. Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemistici – servizi applicativi – Servizio custodia apparati di terzi. – Servizi di messa in disponibilità banche dati (fino al 31.12.2016);
7. Servizio di telefonia fissa (fino al 30.09.2016);

Dato atto che l'Ufficio d'Ambito nel corso dell'anno 2017 prevede di internalizzare altresì l'attività di cui al punto n.1)

- Attività di Assistenza della prestazione di Responsabilità in Sicurezza RSPP.

Vista l'impossibilità tecnica di internalizzare invece la *connettività* stante la condizione di affitto dei locali ove ha sede l'Ufficio d'Ambito.

Considerato invece che l'attività di cui al punto 3)

- Servizi riconosciuti al personale in forza all'Azienda Speciale in estensione di convenzioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Milano per spese di trasporto;

Al momento si sono acquistati abbonamenti Trenord e ATM a condizioni agevolate per il tramite della Città Metropolitana di Milano sino al giugno 2017. Sarà onere dell'Azienda Speciale interfacciarsi, alla scadenza, direttamente con le Aziende di trasporti interessate.

Dato atto infine che l'attività di cui al punto 4)

- Servizio di messa in disponibilità di utilizzo Sale Riunioni;

potrà continuare ad essere occasionalmente resa alla bisogna.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente protocollo è volto a fornire assistenza all'ATO nelle more della piena esecuzione dei disposti della L.R. 32/2015 nonché della completa operatività aziendale, a seguito dell'accorpamento.
2. Le attività oggetto del protocollo sono indicate nel seguente Art. 2.

ART. 2 – CONTENUTI

1. Il Protocollo ha ad oggetto:
 - a) Attività di Assistenza della prestazione di Responsabilità in Sicurezza RSPP;
 - b) Canoni di connessione ADSL;
 - c) Servizi riconosciuti al personale in forza all'Azienda Speciale in estensione di convenzioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Milano per spese di trasporto (Trenord e ATM fino al 30 giugno 2017);

- d) Servizio di messa in disponibilità di utilizzo Sale Riunioni;
- e) Servizio Banche Dati Infocamere (Telemaco - fino al 31/12/2016);
- f) Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemistici – servizi applicativi – Servizio custodia apparati di terzi. – Servizi di messa in disponibilità banche dati (fino al 31.12.2016);
- g) Servizio di telefonia fissa (fino al 30.09.2016);

Art. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività verranno realizzate e rendicontate secondo le modalità già in uso sino alla data odierna ai sensi della Convenzione già in precedenza stipulata.

Art. 4 – DURATA

1. Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà durata sino al 31/12/2016 eccetto che per le attività di cui alle lett. c) e g) dell'art. 2 che avranno termine rispettivamente il 30/06/2017 e 30/09/2016.
2. La Città Metropolitana, considerata l'importanza dell'attività resa dal Settore Sistema Informativo Integrato, garantisce un puntuale e preciso servizio teso in particolare alla conservazione delle banche dati nei termini di legge ed al corretto e normale funzionamento delle attività dell'Azienda, riconoscendo alla stessa eventuale risarcimento per costi indiretti generati dalla non corretta fornitura del servizio.
3. L'ATO si impegna entro il 30/09/2016 a internalizzare l'attività di cui alla lettera g) dell'art. 2.
4. L'ATO si impegna entro il 31/12/2016 a internalizzare l'attività di cui alle lettere a), e), f) dell'art. 2.
5. La Città Metropolitana continua a fornire all'ATO, anche oltre la durata del presente protocollo di intesa, l'attività di cui alla lett. b) dell'art. 2 stante l'impossibilità tecnica di internalizzare la *connettività* data la condizione di affitto dei locali ove ha sede l'ATO.
6. La Città Metropolitana fornisce all'ATO, anche oltre la durata del presente protocollo, quanto previsto alla lett. d) dell'art. 2. secondo le formalità di prenotazione stabilite dalle procedure delle Sale Riunioni per le Adunanze necessarie allo svolgimento dell'Attività dell'Azienda Speciale, alle condizioni in vigore al momento. L'utilizzo delle apparecchiature audio-registrative e varie seguono i costi e le condizioni come da allegato b) al presente Protocollo.
7. La Città Metropolitana per tutto quanto non previsto dalla presente Protocollo si rende disponibile a valutare l'estensione dei servizi all'Azienda Speciale la quale riconoscerà un rimborso per il servizio prestato, nel caso di servizio a pagamento, pattuendo di volta in volta il costo.
8. Un mese prima della scadenza del 31/12/2016 ATO si impegna a riferire a Città metropolitana lo stato di avanzamento del processo di internalizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e) f) g) dell'art. 2 e a documentare eventuali cause ostative, non direttamente ad esso imputabili, che non consentano il rispetto del predetto termine.
9. Prima della scadenza del 31/12/2016, su richiesta di ATO, le parti si incontreranno per valutare la necessità e la fattibilità di sottoscrizione di un nuovo protocollo per il periodo strettamente necessario ad ATO per completare l'internalizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e) f) g) dell'art. 2.

Art. 6 – MODIFICA

1. A pena di nullità, qualunque modifica al presente Protocollo dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 7- CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'applicazione del presente Protocollo non risolvibili in via bonaria, il Foro competente sarà quello di Milano, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente consentire) che i “Dati personali” di cui si venga a conoscenza – anche verbalmente – o, comunque, raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo, devono essere trattati esclusivamente per le finalità connesse alla sua applicazione, con adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
2. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., e di ogni altra disposizione del medesimo che dovesse operare nella fattispecie.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente atto le parti rinviano a quanto disposto, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 – ALLEGATI

1. Formano parte integrante del presente Protocollo i seguenti allegati:
 - a) dettaglio tecnico attività informatiche e loro quotazione analitica.
 - b) listino di messa in disponibilità attrezzature.

Milano li,

Città Metropolitana di Milano

Consigliere delegato ai Servizi Pubblici di
Interesse Generale in ambito metropolitano
Dr.ssa Monica Chittò.

Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di

Milano
Il Presidente
Giancarla Marchesi
